



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113 co. IV c.c., come modificato dall'art. 31, L. 4.11.2010 n. 183 e art. 411 co. III e art. 412 ter c.p.c.)

Il giorno 27 febbraio alle ore 09,15 presso la sede della Organizzazione Sindacale UIL in Milano, Via Felice Casati n. 3, si sono incontrati:

la Società **HT S.r.l.**, P.IVA 03924730967, con sede legale in Milano, via della Moscova n. 13, in persona del Sig. Giancarlo Russo, munito di regolare procura, (di seguito, per brevità, anche "la Società" o "HT")

e

il **Sig. Eros Marcon**, c.f. MRCRSE71R28C351E, residente a Milano in Via F. Redi n. 8, cap. 20129, (di seguito, per brevità, anche il "Collaboratore")
(di seguito indicati congiuntamente come le "Parti")

Nonché

il Sig. Roberto Bottalico, in qualità di conciliatore, al fine di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., come novellato dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, tra il Lavoratore e la Società.

Il conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto degli artt. 2113 comma 4 c.c. e 411 c.p.c.

Il conciliatore ha, quindi, dato corso al tentativo di amichevole ed alla definitiva composizione della controversia avente ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro tra le Parti ed il preteso riconoscimento di compensi aggiuntivi in relazione alle prestazioni svolte.

Premesso che

- A. il Sig. Eros Marcon ha collaborato con la Società sin dal 01.03.2012 in forza di un contratto di collaborazione a progetto. Più in particolare, si tratta della seguente pattuizione (di seguito definita "Collaborazione"): contratto a progetto con decorrenza dal 01.03.2012 al 28.02.2013, prorogato poi fino al 28.02.2014.
- B. La Società ha intenzione di procedere all'assunzione alle proprie dipendenze del Collaboratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'01.03.2014 e con qualifica di impiegato I livello del CCNL Commercio;
- C. Il Collaboratore, con riferimento all'intercorsa Collaborazione, ha mosso contestazione alla Società lamentando il pagamento di compensi ulteriori rispetto a quelli effettivamente percepiti;
- D. la Società ha respinto ogni e qualsiasi addebito in merito alla fondatezza e legittimità delle pretese avversarie;
- E. tra le Parti è insorta controversia che le ha portate a riconsiderare le rispettive posizioni ed a verificare la possibilità di raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione finalizzato alla risoluzione della Collaborazione ed alla composizione dell'insorta controversia nonché di ogni e qualsivoglia ulteriore controversia in essere e/o che possa insorgere con riferimento all'esecuzione e alla cessazione della Collaborazione;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di conciliazione (di seguito "Verbale"), utili a definirne contenuto, presupposti e finalità.
2. Con la sottoscrizione del presente Verbale il Collaboratore accetta e riconosce:
 - a) la natura autonoma della Collaborazione intercorsa con la Società nel pieno rispetto dell'originaria volontà delle parti
 - b) l' assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione nonché di alcun assoggettamento del Collaboratore al un potere gerarchico e disciplinare della Società nonché a direttive vincolanti della stessa Società;
 - c) l'assenza di alcun vincolo di orario nella determinazione dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione;
 - d) di aver ricevuto un trattamento economico corrispondente alle proprie aspettative e conforme sul piano qualitativo e quantitativo alle prestazioni professionali da lui rese in favore della Società.
3. Le Parti si danno atto e dichiarano che la Collaborazione deve intendersi definitivamente e consensualmente cessata, ad ogni effetto di legge e contratto, alla data del 28.2.2014.
4. A fronte della risoluzione consensuale della Collaborazione, la Società offre al Collaboratore, che accetta, una somma lorda pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) a titolo di transazione generale novativa; detta somma non è soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della L. 153/1969 e successive modifiche ed è assoggettata ad Irpef con applicazione dell'aliquota ridotta secondo i criteri di cui agli artt. 17 e 19 del T.U.I.R. attualmente in vigore.
5. L'importo di cui al punto che precede, dedotte le ritenute di legge a carico del Collaboratore, sarà corrisposto a quest'ultimo a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al Collaboratore e già noto alla Società, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione.
6. Eccezion fatta per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Verbale, il Collaboratore dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti della Società, nonché di altre società del gruppo per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, dedotta, non dedotta e/o deducibile, in relazione all'intercorsa Collaborazione, alla sua instaurazione, alla sua esecuzione e alla sua cessazione, rinunciando espressamente il Collaboratore a qualunque pretesa nei confronti della Società nonché di altre società del gruppo e ad ogni domanda comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'intercorsa Collaborazione, dalla sua instaurazione e/o esecuzione e/o risoluzione. Il Collaboratore rinuncia, in via esemplificativa, ma non esaustiva, a qualsivoglia ulteriore pretesa relativa ad eventuali domande concernenti una pretesa riqualificazione della Collaborazione, il riconoscimento della natura subordinata della Collaborazione intercorsa, differenze retributive e contributive; una diversa anzianità di servizio e/o inquadramento contrattuale; indennità sostitutiva del preavviso; dequalificazione e demansionamento; retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie e/o natura (in via esemplificativa, ma non esaustiva, stipendi arretrati, retribuzioni e/o emolumenti in genere); eventuali rimborsi spese; qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura, sulle voci indirette e differite della retribuzione; qualunque indennità e ogni domanda di risarcimento del danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale, ex artt. 2043, 2059, 2087, 2116, comma 2, e 2103 del codice civile.



7. A sua volta la Società, con la sottoscrizione del Verbale, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Collaboratore per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dedotta, non dedotta e/o deducibile, in relazione all'intercorsa Collaborazione, alla sua instaurazione, alla sua esecuzione e alla sua cessazione.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, dedotta, non dedotta e/o deducibile, in relazione all'intercorsa Collaborazione, alla sua instaurazione, alla sua esecuzione e alla sua cessazione.
9. Le spese di lite si intendono integralmente compensate fra le parti.

L.C.S.

Milano, lì 27 febbraio 2014

Copia del presente verbale sarà depositato su richiesta delle parti a cura della Direzione Provinciale del Lavoro presso la competente Cancelleria del Tribunale.

Il Lavoratore

La Società

